Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1982.

Attribuzione alle regioni Calabria, Toscana e Abruzzo, della somma di L. 34.547.663.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno finanziario 1982 (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Viste le delibere CIPE del 17 gennaio 1980 e del 3 aprile 1980;

Visti i propri decreti, datati, rispettivamente il 29 gennaio 1980; 28 maggio 1980; 20 settembre 1980 e 7 ottobre 1980, con i quali si è provveduto ad impegnare le assegnazioni, relative ai quattro trimestri 1980 ex art. 6, decreto-legge n. 663/79, per un importo complessivo di L. 163.680.001.000;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale si è provveduto, fra l'altro, alla ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei residui di stanziamento in conto capitale, relativi all'anno 1980, per complessive L. 282.319.999.000, suddivise in L. 277.319.999.000, secondo i criteri di ripartizione già adottati con deliberazione CIPE del 3 aprile 1980, e in lire 5 miliardi, da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la nota n. 100/UCPS/4.1/78, in data 11 gennaio 1982, del Ministero della sanità, con la quale viene comunicato che le regioni Calabria, Toscana e Abruzzo hanno provveduto agli adempimenti previsti dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale 1980 del Fondo sanitario nazionale, finalizzate ad « altri investimenti », ivi compresi quelli specificati dalla delibera CIPE 29 aprile-6 maggio 1981, vengono impegnate alle regioni Calabria, Toscana e Abruzzo, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Calabria	12.924.080.000
Toscana	15.865.639.000
Abruzzo	5.757.944.000
Totale	34.547.663.000

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 34.547.663.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 246

(1789)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 686/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 687/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 688/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 689/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n 690/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che completa l'allegato del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa.

Regolamento (CEE) n. 691/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1215/81 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 692/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 693/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 694/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 695/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 696/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 697/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 698/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 699/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n 700/82 della commissione, del 25 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 701/82 del Consiglio, del 25 marzo 1982, che fissa le norme generali per operazioni di distillazione di vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Pubblicati nel n. L 80 *del* 26 *marzo* 1982.

(78/C)

Regolamento (CEE) n. 702/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 703/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 704/82 della commissione, del 24 marzo 1982, relativo alla fornitura di semolino di granturco al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 705/82 della commissione, del 24 marzo 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 706/82 della commissione, del 24 marzo 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 707/82 della commissione, del 26 marzo 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Regolamento (CEE) n. 708/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 709/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 710/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 711/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 712/82 della commissione, del 26 marzo 1982, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 81 *del* 27 *marzo* 1982.

(79/C)

Regolamento (CEE) n 713/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 714/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 715/82 della commissione, del 29 marzo 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Guinea Equatoriale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 716/82 della commissione, del 29 marzo 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 717/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 718/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 719/82 della commissione, del 29 marzo 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 84 *del* 30 *marzo* 1982.

(80/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Umbria

Con il decreto ministeriale emanato nella data di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della provincia appresso indicata:

Decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 431

Regione Umbria:

Perugia: grandinata del 18 giugno 1981, del 10, 11, 12, 13, 14 e 19 luglio 1981, del 21 agosto 1981 e del 3 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di Perugia, Assisi, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Spoleto, Castiglione del Lago, Todi, Trevi, Citerna e Monte Santa Mara Tiberina.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(1793)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina del presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, sulla proposta del Ministro della sanità e vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 1982, l'ufficio di presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al dott. Bruno Cisbani.

(1713)

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, sulla proposta del Ministro della sanità e vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 febbraio 1982, l'ufficio di presidente dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona, persona giuridica di diritto pubblico, è stato conferito al professor avv. Paolo De Camelis.

(1714)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Nuova Famiglia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 26 novembre 1973, rep. n. 10207, reg. soc. n. 6354;

società cooperativa edilizia Romano Ruben a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 28 febbraio 1975, rep. n. 31532, reg. soc. n. 7002;

società cooperativa edilizia San Saturno, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 10 ottobre 1957, rep. n. 20386, reg. soc. n. 2581;

società cooperativa edilizia Il Piave a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 26 novembre 1975, rep. n. 38915, reg. soc. n. 7358;

società cooperativa di produzione e lavoro Avvenire Sereno a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 18 aprile 1978, rep. n. 16155, reg. soc. n. 8553;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Cagliari 3 a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 5 ottobre 1963, rep. numero 43556, reg. soc. n. 3557;

società cooperativa di consumo Nuova Comunità a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 1° giugno 1975, rep. n. 12514, reg. soc. n. 7125;

società cooperativa di produzione e lavoro Sulcis a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 24 novembre 1977, rep. n. 15660, reg. soc. n. 8233;

società cooperativa di produzione e lavoro Sarda Sud a r.l., in Teulada (Cagliari), costituita per rogito Porru in data 17 ottobre 1973, rep. n. 11114, reg. soc. n. 6234;

società cooperativa agricola S. Giorgio a r.l., in Villamar (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 17 maggio 1965, rep. n. 60532, reg. soc. n. 3951;

società cooperativa edilizia Casa Sociale Dipendenti I.N.P.S. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 11 dicembre 1963, rep. n. 30127, reg. soc. n. 1457;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 5 luglio 1957, rep. n. 8586, reg. soc. n. 1056;

società cooperativa di consumo fra il personale della Banca d'Italia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 16 dicembre 1946, rep. n. 20395, reg. soc. n. 669;

società cooperativa edilizia Lavoratori Ferrosarde Sassari - S.C.E.L.F.S. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 24 febbraio 1951, rep. n. 22748, reg. soc. n. 807;

società cooperativa edilizia L'Unitaria a r.l., in Sassari costituita per rogito Scanu in data 3 giugno 1975, rep. n. 11688, reg. soc. n. 2500;

società cooperativa edilizia Eden Beach a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 20 gennaio 1972, rep. numero 120412, reg. soc. n. 2098;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Sassari, costituita per rogito Fadda in data 23 agosto 1958, rep. n. 20, reg. soc. n. 1122;

società cooperativa di pesca commercianti di pesce e pescivendoli a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 18 settembre 1944, rep. n. 8751, reg. soc. n. 532;

società cooperativa edilizia di Canaglia a r.l., in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 10 ottobre 1962, rep. n. 18643, reg. soc. n. 1331;

società cooperativa edilizia Commercianti a r.l., in Sassari, costituita per rogito Stara in data 14 settembre 1967, rep. numero 17528, reg. soc. n. 1722;

società cooperativa mista artigiana di garanzia di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 6 maggio 1969, rep. n. 63337, reg. soc. n. 1848;

società cooperativa edilizia A.N.A.S. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 13 settembre 1963, rep. n. 185400, reg. soc. n. 1432;

società cooperativa di pesca Nettuno a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 24 aprile 1946, rep. numero 4679, reg. soc. n. 626;

società cooperativa edilizia S. Giovanni a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 14 aprile 1958, rep. n. 37100, reg. soc. n. 1095;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 14 giugno 1971, rep. n. 41512, reg. soc. n. 2067;

società cooperativa di pesca Istriana Pescatori a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 8 settembre 1948, rep. n. 6030, reg. soc. n. 723;

società cooperativa edilizia L'Ariete a r.l., in Alghero (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 6 aprile 1970, rep. n. 77655, reg. soc. n. 1927;

società cooperativa di produzione e lavoro Muratori Bonarese a r.l., in Bonari (Sassari), costituita per rogito Galletta in data 20 maggio 1969, rep. n. 29639, reg. soc. n. 1854;

società cooperativa agricola Bonorvese a r.l., in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 28 gennaio 1945, rep. n. 8948, reg. soc. n. 544;

società cooperativa mista il Lavoro a r.l., in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Manca in data 9 aprile 1945, rep. numero 4164, reg. soc. n. 571;

società cooperativa di pesca Pescatori Madonna degli Angeli a r.l., in Castelsardo (Sassari), costituita per rogito Masala in data 11 marzo 1969, rep. n. 284043, reg. soc. n. 1840;

società cooperativa di produzione e lavoro Cannedu a r.l., in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 12 marzo 1971, rep. n. 102129, reg. soc. n. 2005;

società cooperativa agricola Piccoli Agricoltori Co.P.A. a r.l., in Monteleone Rocca Doria (Sassari), costituita per rogito Manca in data 31 luglio 1946, rep. n. 4786, reg. soc. n. 645;

società cooperativa agricola Rinascita Agricola Pastorale a r.l., in Olmedo (Sassari), costituita per rogito Fadda in data 5 febbraio 1960, rep. n. 318, reg. soc. n. 1222;

società cooperativa di trasporto Caricatori, Scaricatori e Trasporti «Matteo Talbot» a r.l., in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Campus in data 2 aprile 1956, rep. n. 4512, reg. società n. 996;

società cooperativa di pesca Pescatori e Capibarca a r.l., in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Masia in data 13 luglio 1944, rep. n. 11/149, reg. soc. n. 553;

società cooperativa Proprietari di Bestiame a r.l., in Padria (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 18 agosto 1944, rep. n. 8711, reg. soc. n. 525;

società cooperativa di produzione e lavoro Industriale Sarda CO.I.S. a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Masala in data 16 maggio 1969, rep. n. 288809, reg. società n. 1856;

società cooperativa agricola La Turritana a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 10 novembre 1945, rep. n. 9289, reg. soc. n. 606;

società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 16 novembre 1971, rep. n. 116926, reg. soc. n. 2080;

società cooperativa di produzione e lavoro Guardianaggio Marittimo a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 1° giugno 1970, rep. n. 251186, reg. soc. n. 1944;

società cooperativa agricola Proprietari di Bestiame a r.l., in Pozzomaggiore (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 12 marzo 1944, rep. n. 8536, reg. soc. n. 517;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Quadrifoglio a r.l., in Pozzomaggiore (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 26 febbraio 1971, rep. n. 38929, reg. soc. n. 2008;

società cooperativa agricola Putifigarese a r.l., in Putificari (Sassari), costituita in data 20 marzo 1920, reg. soc. n. 214;

società cooperativa edilizia La Marina a r.l., in Sorso (Sassari), costituita per rogito Chialdi in data 5 aprile 1972, rep. numero 81750, reg. soc. n. 2114;

società cooperativa agricola di Usini a r.l., in Usini (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 22 marzo 1945, rep. n. 9023, reg. soc. n. 563.

(1742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1329,80	1329,80	1329,80	1329,80	—	—	1329,70	1329,80	1329,80	1329,80
Dollaro canadese .	1077,60	1077,60	1079 —	1077,60	—	—	1078,40	1077,60	1077,60	1077,60
Marco germanico . .	549,80	549,80	548,75	549,80	—	—	550 —	549,80	549,80	549,80
Fiorino olandese	496,46	496,46	498 —	496,46	—	—	496 —	496,46	496,46	496,45
Franco belga . .	29,02	29,02	29,10	29,02	—	—	29,02	29,02	29,02	29 —
Franco francese . .	211,60	211,60	211,50	211,60	—	—	211,60	211,60	211,60	211,60
Lira sterlina . . .	2332 —	2332 —	2346 —	2332 —	—	—	2333,50	2332 —	2332 —	2332 —
Lira irlandese . .	1897 —	1897 —	1902 —	1897 —	—	—	1898 —	1897 —	1897 —	—
Corona danese . . .	163,30	163,30	161,60	163,30	—	—	163 —	163,30	163,30	163,30
Corona norvegese . .	216,75	216,75	216,65	216,75	—	—	220,50	216,75	216,75	216,75
Corona svedese	224,60	224,60	224,25	224,60	—	—	222,60	224,60	224,60	224,60
Franco svizzero . . .	675 —	675 —	669,50	675 —	—	—	680 —	675 —	675 —	675 —
Scellino austriaco	78,42	78,42	78,33	78,42	—	—	78,50	78,42	78,42	78,45
Escudo portoghese .	18,40	18,40	18,50	18,40	—	—	19 —	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola .	12,463	12,463	12,42	12,463	—	—	12,65	12,463	12,463	12,45
Yen giapponese . .	5,332	5,332	5,49	5,332	—	—	5,36	5,332	5,332	5,33
E.C.U.	1316,11	1316,11	—	1316,11	—	—	1316,11	1316,11	1316,11	—

Media dei titoli del 9 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	95,950
» 5,50% » » 1968-83 . . .	92,025
» 5,50% » » 1969-84 . .	84,525
» 6% » » 1970-85 . . .	79,400
» 6% » » 1971-86 . . .	76,550
» 6% » » 1972-87 . . .	78,400
» 9% » » 1975-90 . . .	76,100
» 9% » » 1976-91 . . .	69,775
» 10% » » 1977-92 . . .	76,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,350
» » » Ind. 1- 5-1979/82 . .	99,800
» » » » 1- 5-1980/82 . .	99,775
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,750
» » » » 1- 7-1979/82 . .	99,9250
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 . .	99,825
» » » » 1-10-1979/82 . .	99,825
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,850
» » » » 1-12-1980/82 . .	99,875
» » » » 1- 1-1980/83 . .	99,875
» » » » 1-10-1980/83 . .	99,775
» » » » 1- 9-1981/83 . .	99,725
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,800
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,375
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99,800
» » » » 1- 6-1981/84 . .	99,450
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,525
» » » 18% 1- 7-1983	99,900
» » » 12% 1-10-1983	90,675
» » » 12% 1- 1-1984	89,275
» » » 12% 1- 4-1984	87,900
» » » 12% 1-10-1984	86,625
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1329,750
Dollaro canadese	1078 —
Marco germanico	549,90
Fiorino olandese	496,230
Franco belga	29,020
Franco francese	211,60
Lira sterlina	2332,750
Lira irlandese	1897,500
Corona danese	163,150
Corona norvegese	218,625
Corona svedese	223,60
Franco svizzero	677,50
Scellino austriaco	78,460
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,556
Yen giapponese	5,346
E.C.U.	1316,110

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di centocinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1953, n. 314, concernente l'approvazione delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924, concernente modificazioni alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 164, concernente la riduzione della ferma di leva;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 26 novembre 1969, n. 938, concernente modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare e i conseguenti provvedimenti di esecuzione;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi per allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità per il numero di posti a fianco di ciascuno segnati:

Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

specialità infrastrutture aeronautiche	posti	16
specialità costruzioni aeromeccaniche	»	12
specialità elettronica	»	12
Corpo sanitario aeronautico .	»	110

Qualora i posti messi a concorso per uno dei predetti Corpi, ruoli e specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altro Corpo, ruolo o specialità in aumento dei posti per esso messi a concorso, a suo giudizio discrezionale e a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità, di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data del presente decreto. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché cittadini italiani residenti all'estero;

c) siano in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, dell'idoneità psico-attitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché dell'idoneità generica al volo e abbiano una statura non inferiore a metri 1,64;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande gli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

f) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

per il Corpo del genio aeronautico:

della laurea in ingegneria civile, o laurea in architettura, se aspiranti all'ammissione al corso di cui all'art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri - specialità elettronica;

per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti per il Corpo sanitario aeronautico ammessi al corso allievi ufficiali di complemento devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, sempreché gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 3.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle predette domande, compilate secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate e le eventuali pendenze penali per delitti non colposi;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza e di non essere stati riformati alla visita medica di leva;

di non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stati prosciolti d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure, indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendono partecipare.

I candidati dovranno dichiarare di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione verrà loro assegnata dall'Amministrazione per le esigenze della Forza armata.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *f*) del precedente art. 2 in originale, ovvero la copia autenticata, oppure, certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovrà risultare la votazione riportata nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previste all'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso per il Corpo sanitario aeronautico dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione qualora ne siano in possesso;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza. I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

5) scheda statistica debitamente compilata come da modello allegato 2.

Coloro che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Le domande di ammissione al corso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettono di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indicano un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità in base al titolo di studio posseduto.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ogni Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psicoattitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno pertanto formate come segue:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun concorrente in relazione:

a) al grado di idoneità psicofisica-attitudinale graduata fino a 60 punti. Tale punteggio sarà ricavato dalla somma dei punti ottenuti nella visita medica e nelle prove attitudinali. I competenti organi dell'Aeronautica militare esprimeranno un punteggio per gli idonei alla visita medica da 1 a 20 punti e per le prove di selezione da 1 a 40 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 19,80 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 59,40 punti per la laurea conseguita con 110/110. Detto punteggio risulterà dalla votazione di laurea moltiplicata per i seguenti coefficienti:

da 66/110 a 80/110	0,30
da 81/110 a 90/110	0,36
da 91/110 a 100/110	0,42
da 101/110 a 110/110	0,54

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 2 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

2) 2 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

3) 4 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione che la commissione a suo insindacabile giudizio riterrà valida e pertinente;

4) 2 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 1 punto ai concorrenti in possesso di attestati riconosciuti dal Ministero della Difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) fino ad un massimo di punti 2, in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale;

attestati comprovanti l'idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

8) 2 punti agli aspiranti A.U.C. GAri in possesso di abilitazione all'esercizio della professione.

Avranno la precedenza assoluta, nel Corpo del genio aeronautico:

per il ruolo ingegneri specialità costruzioni aeromeccaniche i concorrenti muniti della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Il Ministero provvederà a far sottoporre i concorrenti agli accertamenti dell'idoneità di cui alla lettera c) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi A.U.C. saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - Reparto medico; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonché dell'idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro di selezione ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

I candidati, qualora il Ministero lo riterrà opportuno, saranno sottoposti ad osservazioni comportamentali.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare con diritto a rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione per quei concorrenti che una volta raggiunta la sede di convocazione, non si sottoporranno alla visita medica o alle prove di selezione attitudinale.

Il rimborso del biglietto ferroviario sarà effettuato dall'ente aeronautico più vicino al luogo di residenza del candidato dietro consegna del documento di viaggio e del biglietto ferroviario stesso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso predetto i candidati risultati idonei agli accertamenti stessi, che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera f), del presente bando dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autenticata di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso, in qualità di allievi ufficiali nella data e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre circa e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per la deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che pur avendo superato tutti gli esami della prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola e dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi, che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti dell'Aeronautica militare.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio e di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di leva e siano in possesso degli altri requisiti di

cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C., il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso A.U.C.

Coloro che rivestano grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengano, per qualsiasi motivo esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 27 marzo 1982

p. *Il Ministro*: CICCARDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 263

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . numero codice postale . . numero tel. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . ruolo . . . specialità . . . . . (2).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali per delitti non colposi (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università . . . nell'anno . . (5);

di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato, di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche ovvero per motivi disciplinari da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale il . . . (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . . (7);

di non *essere stato riformato alla visita medica di leva;*

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

di accettare qualunque destinazione mi verrà assegnata dall'Amministrazione per espletare il servizio di ufficiale di complemento di prima nomina.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
etc. . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e del numero telefonico. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso; specificando altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo e specialità ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, il ruolo e la specialità secondo le norme stabilito dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Solo per il Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla *visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere* la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti utili ai fini della formazione della graduatoria.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva di mare devono allegare dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento dell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio, di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

AVVERTENZE

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi A.U.C. di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola dell'Aeronautica militare di Firenze nel mese di settembre 1982.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare, in ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivamente avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione *della sede del corso e della data di presentazione.*

ESEMPIO:

COGNOME E NOME — DATA DI NASCITA (ANNO MESE GIORNO)

1 D'ANTONIO GIAN BATTISTA 61 03 09

COMUNE DI NASCITA — PROV. NASCITA

S. VITO DEI NORMANNI BR 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

C 0 VICO 4 TRAVERSA 2 PALAZZO C SCALA E

COMUNE DI DOMICILIO — P.D. D.M.

VILLA ROSA DI TIVOLI 3 RM RM

C.A.P. DOM.

00019

FIRMA DEL CANDIDATO

LEGENDA:

ST = STATO CIVILE (A: AMMOGLIATO, C: CELIBE, D: DIVORZIATO, V: VEDOVO, S: SEPARATO)

NF = NUMERO DEI FIGLI

DM = DISTRETTO MILITARE - (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

PN = PROVINCIA DEL COMUNE DI NASCITA (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

PD = PROVINCIA DEL COMUNE DI DOMICILIO (SIGLA AUTOMOBILISTICA) - (ROMA = RM)

NOTE: IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO A STAMPATELLO (UNA LETTERA O NUMERO PER CASELLA, L'APOSTROFO E LA VIRGOLA OCCUPANO UNA CASELLA) ED ALLEGATO ALLA DOMANDA, TENENDO PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI VERRANNO INOLTRATE ALL'INDIRIZZO INDICATO SU QUESTA SCHEDA.

TAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

RIEMPIRE E SPEDIRE INSIEME ALLA DOMANDA

NON SCRIVERE QUI — NUMERO 1 — COGNOME E NOME — DATA DI NASCITA (ANNO MESE GIORNO)

1

COMUNE DI NASCITA — PROV. NASCITA — NON SCRIVERE QUI: PDS, ANNO CONC., RUOLO, NUMERO 2, COGN 2

2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE DI DOMICILIO — NON SCRIVERE QUI — P.D. D.M.

3

CAP. DOM. — NON SCRIVERE QUI: TIT. ST., A, TIPO DOM., DOC. MAN., T C, CAT.

FIRMA DEL CANDIDATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore universitario di ruolo per il gruppo n. 43-bis « Archivistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio 19 aprile 1978, n. 499, con la quale sono stati annullati il decreto ministeriale 14 marzo 1974 (concernente i raggruppamenti delle discipline per le quali le Facoltà universitarie potevano chiedere i concorsi), limitatamente alla parte che si riferisce al raggruppamento n. 43, e, in via derivata, il decreto ministeriale 24 giugno 1974 (concernente il bando dei concorsi a posti di professore universitario) limitatamente alla parte che si riferisce alle discipline del predetto raggruppamento, nonché alle successive operazioni dei concorsi n. 43-*A* e 43-*B*, fino ai decreti ministeriali 31 ottobre 1975 (concernenti l'approvazione degli atti delle rispettive commissioni giudicatrici);
Vista la decisione del Consiglio di Stato - Sezione IV del 30 ottobre 1979 con la quale è stato ribadito quanto deciso dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;
Considerato che uno dei posti messi a concorso per il predetto raggruppamento e precisamente il posto richiesto dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata non è stato mai coperto per decesso avvenuto antecedentemente alla nomina di un vincitore di concorso né è mai stato utilizzato ai fini del concorso stesso;
Considerato altresì che relativamente al gruppo n. 43 nessun'altra facoltà all'infuori di quella di lettere e filosofia di Macerata aveva richiesto di bandire un concorso per un posto di « Archivistica » avendo richiesto tutte un posto per la disciplina « Storia moderna »;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 3, per la parte relativa alla composizione della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di professore universitario;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale per la parte relativa al bando del concorso di « Archivistica » e all'indicazione dell'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

Il raggruppamento n. 43 è modificato e di conseguenza è composto dalle seguenti discipline: « Storia moderna », « Storia degli antichi Stati italiani », « Storia del rinascimento », « Storia dell'età dell'Illuminismo », « Storia politica moderna ».

Art. 2.

E' costituito il raggruppamento n. 43-*bis* composto dalla disciplina: « Archivistica ».

Art. 3.

E' confermato il bando di concorso e successive operazioni concorsuali sino al decreto di approvazione degli atti ed alla nomina dei vincitori relativamente ai concorsi n. 43-*A* e n. 43-*B* prima disciplina indicata nel gruppo: « Storia moderna ».

Art. 4.

E' bandito il concorso ad un posto di professore universitario di ruolo per il gruppo n. 43-*bis* « Archivistica » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

Art. 5.

Domande di ammissione dei candidati italiani

Possono partecipare al presente concorso solamente coloro che abbiano inviato nei termini prescritti regolare domanda per il concorso per il gruppo n. 43 « Storia moderna » bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

La domanda va inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio IV - Concorsi a cattedre, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ad esso è allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui al prospetto *A*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 3.000, dovrà essere in ogni caso inviata al Ministero in plico separato da quello delle pubblicazioni. Non potrà farsi riferimento alle pubblicazioni precedentemente inviate a questo Ministero.

Il candidato dovrà indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando del concorso e denominazione del gruppo).

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita. Dovrà, altresì dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle medesime;
3) le eventuali condanne penali riportate;
4) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi militari.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

1) un curriculum della propria attività scientifica e didattica;
2) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda nonché delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità del successivo art. 6.

Gli allegati di cui ai punti 1, 2, devono essere identici a quelli presentati ai fini del concorso per il gruppo 43 bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i candidati dovranno inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio IV - Concorsi a cattedre, in plico diverso da quello contenente la domanda, una copia delle pubblicazioni (insieme con un elenco delle stesse) identica a quella che fu inviata ai fini del concorso per il gruppo n. 43 bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

Le pubblicazioni si intenderanno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Sarà cura dei candidati inviare, entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso, a ciascuno dei componenti una copia di tutte le pubblicazioni, con allegato elenco, unitamente ad una copia del curriculum e dell'elenco dei documenti.

Art. 7.

Domande di ammissione dei candidati stranieri

Possono partecipare al concorso anche cittadini degli Stati in cui vigono norme o accordi di reciprocità che riconoscono uguali diritti ai cittadini italiani che abbiano inviato nei termini prescritti regolare domanda per il concorso per il gruppo n. 43 «Storia moderna» bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

I candidati stranieri presenteranno domanda secondo le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 5.

Nella domanda il candidato straniero dovrà specificare anche la cittadinanza di cui sia in posseso, nonché l'eventuale domicilio eletto in Italia per gli effetti del concorso. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un funzionario a ciò legittimato nello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia.

La firma del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Al presente decreto è comunque allegato (prospetto *B*) uno schema di domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.

Il candidato straniero, oltre i documenti, curriculum, elenchi previsti dal precedente art. 5, identici a quelli prodotti unitamente alla domanda per il concorso per il gruppo n. 43 «Storia moderna» bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974, dovrà altresì allegare alla domanda un certificato comprovante la cittadinanza di cui è in possesso.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 8.

Pubblicazioni dei candidati stranieri

Il cittadino straniero, oltre alle disposizioni del precedente art. 6, osserverà per la presentazione delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo.

Le pubblicazioni, identiche a quelle inviate ai fini del concorso per il gruppo 43 bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974, debbono essere prodotte nella lingua di origine o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copie dattiloscritte, purché sia stato depositato presso il Ministero anche il testo stampato nella lingua originale.

Art. 9.

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria dell'Università, del Politecnico o dell'Istituto di istruzione superiore di appartenenza, ed a spese dei destinatari, le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.

I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero delle pubblicazioni depositate al Ministero, entro tre mesi dall'espletamento del concorso.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile, in alcun modo, delle suddette pubblicazioni come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 10.

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice saranno preliminarmente esaminate dal collegio all'esclusivo fine di accertare la possibilità di enucleare l'apporto del candidato.

Solo nell'ipotesi positiva il contributo del candidato sarà sottoposto alla valutazione di merito.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso per posto di professore universitario di ruolo sarà costituita con le modalità indicate nell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 7 febbraio 1979, n. 31, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale le discipline affini per il suddetto raggruppamento sono le seguenti:

GRUPPO N. 43-BIS

Elettorato attivo: aggiungere ai titolari del gruppo i titolari delle discipline:

archivistica e scienze ausiliarie della storia;
archivistica speciale;
archivistica generale e storia degli archivi;
storia moderna;
storia medioevale;
storia contemporanea;
storia medioevale e moderna;
storia moderna e contemporanea;
storia del Risorgimento.

Eventuali rinunce dei candidati alla partecipazione al concorso pervenute dopo lo svolgimento della prima tornata di elezioni e la proclamazione degli eletti non influiranno sul numero dei sorteggiabili e sulla conseguente composizione numerica della commissione giudicatrice del concorso stesso.

Art. 12.

Documenti di rito per la nomina del vincitore

Il candidato che risulterà vincitore del concorso bandito con il presente decreto riceverà comunicazione diretta dal Ministero.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, il vincitore dovrà far pervenire al Ministero - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio IV - Concorsi a cattedre, i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece, presentare un certifcato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizo con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, insieme con l'estratto dell'atto di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Il candidato straniero vincitore del concorso presenterà negli stessi termini i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;

3) certificato rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rlasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il cittadino straniero che si trova nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, può presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone di ufficio di ulteriori accertamenti che risultano necessari.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 13.

La commissione giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Al termine dei lavori la commissione stessa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

La nomina del vincitore è disposta con le modalità previste dall'art. 3 della legge stessa n. 31/1979.

Roma, addì 23 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 291

PROSPETTO *A*

Modello della domanda
(candidati italiani) (carta bollata da L. 3.000)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi a cattedre - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . il . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso 43-*bis* bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1981.

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) . . . . (3);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

e) . . . . (4);

f) di avere a suo tempo, presentato, nei termini prescritti regolare domanda per il concorso per il gruppo n. 43 prima disciplina « Storia Moderna ».

Il sottoscritto dichiara di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso . . . . (numero di codice di avviamento postale . . . . .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un curriculum della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta, ai fini del concorso, separatamente dalla domanda. Il tutto, identico a quanto prodotto unitamente alla domanda per il concorso n. 43 « Storia moderna » bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

Data, ...

Firma . . . . (5)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano non appartenenti alla Repubblica.

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Indicare, eventualmente i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 5 del bando.

PROSPETTO *B*

Modello della domanda
(candidati stranieri) (carta bollata da L. 3.000)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi a cattedre - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . . (Stato . . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso 43-*bis* bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1981.

A tal fine fa presente, sotto la sua personale responsabilità, di avere a suo tempo prodotto, nei termini prescritti, regolare domanda per il concorso per il gruppo n. 43 « Storia moderna » bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . . . (1);

b) . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, di eleggere quale recapito agli effetti del bando di concorso . . . . riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un curriculum della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda. Il tutto identico a quanto prodotto unitamente alla domanda per il concorso per il gruppo n. 43 « Storia moderna » bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1974.

Data, ...

Firma . . . . (3)

---

(1) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 7 del bando.

(1688)

Concorso a due posti di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera dei tecnici degli uffici tecnici presso l'Università della Tuscia - Viterbo.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(1891)

Concorso a cinque posti di segretario presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto nelle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione media di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(1892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte di concorsi a posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri civili o architetti e per ingegneri industriali e per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per geometri o periti industriali edili e per periti industriali elettrotecnici.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri civili o architetti, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 341 del 12 dicembre 1981, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1982 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per ingegneri industriali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 341 del 12 dicembre 1981, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande, 21, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1982 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per geometri o periti industriali edili, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 341 del 12 dicembre 1981, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura, nei giorni 3 e 4 maggio 1982 con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico) per periti industriali elettrotecnici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 341 del 12 dicembre 1981, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei Congressi, viale della Letteratura, nei giorni 8 e 9 maggio 1982 con inizio alle ore 8.

(1937)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 73, IN ABBIATEGRASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di direttore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Abbiategrasso (Milano).

(267/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario presso l'ospedale di Bassano del Grappa.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario presso l'ospedale di Bassano del Grappa (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza).

(264/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 13, IN CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di analisi presso lo stabilimento ospedaliero di Asolo - Crespano del Grappa;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso lo stabilimento ospedaliero di Castelfranco Veneto;

tre posti di assistente del servizio accettazione e pronto soccorso presso lo stabilimento ospedaliero di Montebelluna.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(265/S)

REGIONE VENETO

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 18, IN DOLO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

(266/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(270/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 100 del 13 aprile 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale 20/A - Valdarno Superiore Sud, in Montevarchi (Arezzo): Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di portiere centralinista.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1982, n. **19**.

Finanziamento all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - Avezzano - Autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 12 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A fronte delle residue erogazioni da effettuare al 31 dicembre 1980, l'Ente regionale di sviluppo agricolo - ERSA, è autorizzato, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386 e del penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, a contrarre uno o più mutui, con ammortamento fino a dodici anni, nei limiti complesisvi della spesa annua per il loro ammortamento di L. 2.000 milioni.

Art. 2.

All'estinzione dei mutui, l'ERSA provvede con le somme di ammontare corrispondenti alle rate di ammortamento che la regione Abruzzo iscriverà nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio per tutta la durata dell'ammortamento.

Dette somme sono erogate in tempo utile per le scadenze contrattuali.

Art. 3.

I mutui sono stipulati dall'ERSA su approvazione — da parte della giunta regionale — della relativa deliberazione, con allegato lo schema di contratto e del piano di ammortamento.

Con lo stesso provvedimento di approvazione, la giunta regionale, per ogni operazione di mutuo, assume a carico del bilancio regionale, ai sensi del precedente articolo, l'impegno di erogazione all'ERSA, alle singole scadenze, delle somme corrispondenti alle rate di ammortamento con l'obbligo, per l'ERSA, di destinarle esclusivamente a tale scopo.

Gli oneri di preammortamento o di ammortamento che dovessero ricadere nell'esercizio 1981 restano a totale carico dell'Ente di sviluppo.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge costituito dalla rata di ammortamento del prestito, valutato in lire 2.000 milioni annui, si farà fronte con lo stanziamento che sarà iscritto su apposito capitolo della spesa del bilancio di previsione regionale a partire dall'esercizio 1982.

Lo stanziamento relativo costituisce onere fisso del bilancio poliennale per l'intera durata del prestito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 febbraio 1982

NENNA D'ANTONIO

(1572)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 4111008201030)